

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Bilanci di liquidazione



Luglio 2026

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'*"istituto nazionale per i principi contabili"* ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1-2
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
DEFINIZIONI	4-9
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	10-32
Società in liquidazione senza attività in continuazione	12-23
<i>Stato Patrimoniale e Conto Economico</i>	12-15
<i>Rendiconto Finanziario</i>	16-17
<i>Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.</i>	18-22
<i>Opzione di utilizzo degli schemi ordinari per le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile</i>	23
Società in liquidazione con attività in continuazione	24-32
<i>Stato Patrimoniale e Conto Economico</i>	24-28
<i>Rendiconto Finanziario</i>	29
<i>Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.</i>	30-32
PRIMO BILANCIO DI LIQUIDAZIONE	33-37
RENDICONTO DEGLI AMMINISTRATORI	38-39
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE	40-92
Società in liquidazione senza attività in continuazione	40-88
<i>Attività/Immobilizzazioni immateriali</i>	41-44
<i>Attività/Immobilizzazioni materiali</i>	45-48
<i>Partecipazioni</i>	49-54
<i>Titoli di debito</i>	55-58
<i>Crediti</i>	59-61
<i>Strumenti finanziari derivati</i>	62-66
<i>Rimanenze</i>	67-68
<i>Disponibilità liquide</i>	69
<i>Patrimonio netto</i>	70
<i>Fondi rischi e oneri</i>	71-76
<i>Debiti</i>	77-80
<i>Ratei e risconti</i>	81-82

<i>Imposte sul reddito</i>	83-84
<i>Attività, passività e operazioni in valuta estera</i>	85
<i>Criterio valutativo alternativo</i>	86-88
Società in liquidazione con attività in continuazione	89-92
BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE	93-97
NOTA INTEGRATIVA	98-106
Società in liquidazione senza attività in continuazione	103
Società in liquidazione con attività in continuazione	104-105
Informazioni relative alle società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435- <i>bis</i> c.c. ..	106
CASI PARTICOLARI	107-114
Revoca della liquidazione	107-114
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	115
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	116
APPENDICE A - SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE (CLASSIFICAZIONE PER NATURA)	
APPENDICE B - SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE	
APPENDICE C - SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE	
APPENDICE D - SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE	
APPENDICE E – BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE (CLASSIFICAZIONE PER NATURA)	
APPENDICE F – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ORDINARIA	
I BILANCI DI LIQUIDAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 5 ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione predisposti ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile.
2. L'articolo 2490, comma 1, del codice civile prevede che: *“I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti”*. Inoltre, il comma 5 dispone che: *“Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata”*.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo *“I bilanci di liquidazione nella legislazione civilistica”*.

DEFINIZIONI

4. **Bilanci in fase di liquidazione:** sono i bilanci redatti dai liquidatori ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile, ivi incluso il primo bilancio di liquidazione.
5. **Bilancio finale di liquidazione:** è il bilancio redatto dai liquidatori ai sensi dell'articolo 2492 del codice civile, che indica la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo, compiuta la liquidazione.
6. **Revoca dello stato di liquidazione:** è il ripristino della normale attività dell'impresa deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2487-ter del codice civile, previa eliminazione della causa di scioglimento.
7. **Attività in continuazione:** è l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, o di uno o più rami di essa, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
8. **Valore di realizzazione in liquidazione:** è la stima del prezzo, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato e alle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione, al netto dei costi diretti di vendita e dismissione, anche tenuto conto delle informazioni acquisite alla data di formazione del bilancio. Tale valore non necessariamente coincide con il valore di mercato, ben potendo la società, per esigenze della liquidazione, decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi del mercato nella logica di un incasso immediato.
9. **Valore di presunta estinzione:** è il valore da corrispondere per estinguere le passività; può rappresentare un valore superiore o inferiore rispetto al nominale, per effetto, ad esempio, di penali addebitate dal creditore o di stralci concessi dal creditore, anche tenuto conto delle informazioni acquisite alla data di formazione del bilancio.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

10. Le società in liquidazione adottano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e di rendiconto finanziario di cui ai paragrafi dal 12 al 32 del presente principio.
11. Negli schemi del bilancio di liquidazione potrebbero essere presenti diverse voci di importo irrilevante. In tal caso, il raggruppamento delle voci favorisce la chiarezza del bilancio, come previsto dal comma 2 dell'articolo 2423-ter del codice civile: *“Le voci precedute da numeri arabi... possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.”*

Società in liquidazione senza attività in continuazione

Stato Patrimoniale e Conto Economico

12. Le società in liquidazione per le quali non sia stato deliberato l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell'Appendice A – *Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione senza attività in continuazione*.
13. Nello schema di stato patrimoniale la classificazione delle voci dell'attivo è per natura e non per destinazione. Pertanto, nello schema di stato patrimoniale di cui all'Appendice A, nelle voci *“attività immateriali”* e *“attività materiali”* confluiscono i beni e diritti classificati nei bilanci in continuità come immobilizzazioni immateriali e materiali.
14. Nello schema di conto economico di cui all'Appendice A sono state modificate alcune voci in coerenza con il nuovo schema di stato patrimoniale. Inoltre, sono state aggiunte le voci A5 bis *“Proventi della procedura liquidatoria”* e B14 bis *“Oneri della procedura liquidatoria”*, che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall'estinzione delle passività e la voce A5 ter *“Rivalutazioni della procedura liquidatoria”*, qualora siano operate rivalutazioni avvalendosi dell'opzione di cui al paragrafo 86 del presente principio.
15. Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice A. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

Rendiconto Finanziario

16. Le società in liquidazione senza attività in continuazione presentano lo schema di rendiconto finanziario riportato nell'Appendice C - *Schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario per le società in liquidazione senza attività in continuazione*.
17. Le società possono non presentare il comparativo dello schema di rendiconto finanziario nell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice C. La mancata esposizione del comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.

18. Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-bis e all'articolo 2435-ter del codice civile hanno la facoltà di adottare lo schema di stato patrimoniale e conto economico nell'Appendice E - *Bilancio in forma abbreviata per le società in liquidazione senza attività in continuazione*.
19. Nello schema di stato patrimoniale di cui all'Appendice E, la voce "*Crediti verso soci*" e la voce L "*Ratei e risconti*" dell'attivo possono essere comprese nella voce F "*Altri Crediti*". La voce E "*Ratei e risconti*" del passivo può essere compresa nella voce D "*Debiti*". Nelle voci F dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Inoltre, nella voce F dell'attivo deve essere data separata indicazione delle imposte anticipate.
20. Nello schema di conto economico le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3; voci B9(c), B9(d) e B9(e); voci B10(a), B10(b) e B10(c); voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d). Inoltre, sono state modificate alcune voci in coerenza con il nuovo schema di stato patrimoniale. Infine, sono state aggiunte le voci A5 bis "*Proventi della procedura liquidatoria*" e B14 bis "*Oneri della procedura liquidatoria*", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall'estinzione delle passività, e la voce A5 ter "*Rivalutazioni della procedura liquidatoria*", qualora siano operate rivalutazioni avvalendosi dell'opzione di cui al paragrafo 86 del presente principio.
21. Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice E. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.
22. Le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-bis e all'articolo 2435-ter sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario.

Opzione di utilizzo degli schemi ordinari per le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile

23. Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-bis e all'articolo 2435-ter del codice civile, possono adottare gli schemi di bilancio ordinari previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile tenuto conto delle semplificazioni previste dall'articolo 2435-bis e all'articolo 2435-ter del codice civile, così come declinati dall'OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*".

Società in liquidazione con attività in continuazione

Stato Patrimoniale e Conto Economico

24. Qualora sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, l'articolo 2490 del codice civile stabilisce che le relative poste di bilancio debbano avere una separata evidenziazione.

25. Nel caso di continuazione, anche parziale, dell'attività d'impresa, le società adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell'Appendice B – *Schemi di stato patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione con attività in continuazione*, salvo che l'attività in continuazione risulti irrilevante ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile. Nel caso in cui l'attività in continuazione risulti irrilevante, si adottano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico riportati nell'Appendice A.
26. Nello schema dell'attivo di stato patrimoniale di cui all'Appendice B è stata aggiunta la voce E “*Attività destinate alla liquidazione*”, che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio. Le società danno separata evidenza delle voci rilevanti iscritte nelle attività destinate alla liquidazione, seguendo lo schema di stato patrimoniale di cui all'Appendice – A (ad esempio, Attività materiali, Partecipazioni ed Altre attività non rilevanti).
27. Nello schema di conto economico di cui all'Appendice - B, sono state aggiunte le voci A5 *bis* “*Proventi della procedura liquidatoria*” e B14 *bis* “*Oneri della procedura liquidatoria*”, che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall'estinzione delle passività. Inoltre, è stata aggiunta la voce A5 *ter* “*Rivalutazioni della procedura liquidatoria*”, qualora siano operate rivalutazioni avvalendosi dell'opzione di cui al paragrafo 86 del presente principio.
28. Qualora nel corso della procedura liquidatoria cessi l'attività in continuazione del ramo o dei rami in continuità, si adottano gli schemi di bilancio previsti per le società in liquidazione senza attività in continuazione. È possibile non presentare il bilancio comparativo per l'esercizio in cui viene cessato l'esercizio provvisorio. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.

Rendiconto Finanziario

29. Qualora sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, le società presentano lo schema di rendiconto finanziario riportato nell'Appendice D - *Schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario per le società in liquidazione con attività in continuazione*. Nei flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento hanno separata evidenza i flussi relativi alle attività destinate alla liquidazione.

Società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. e all'art. 2435-ter c.c.

30. Le società in liquidazione che rientrano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-*bis* e all'articolo 2435-*ter* del codice civile hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile.
31. Nel caso in cui l'attività di impresa prosegua parzialmente, è aggiunta nello schema di stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata la voce E “*Attività destinate alla liquidazione*”, che comprende le attività in dismissione per il ramo, o i rami, che non sono in esercizio provvisorio.
32. Inoltre, nello schema di conto economico del bilancio in forma abbreviata sono presentate le voci A5 *bis* “*Proventi della procedura liquidatoria*” e B14 *bis* “*Oneri della procedura liquidatoria*”, che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall'estinzione delle passività. Inoltre, è presentata la voce A5 *ter*

“Rivalutazioni della procedura liquidatoria”, qualora siano operate rivalutazioni avvalendosi dell’opzione di cui al paragrafo 86 del presente principio. Le società in liquidazione che si avvalgono delle facoltà previste dagli articoli 2435-*bis* e 2435-*ter* del codice civile sono esonerate dalla presentazione del rendiconto finanziario.

PRIMO BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

33. Ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile nel primo bilancio successivo alla loro nomina, i liquidatori devono indicare in nota integrativa la variazione nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e le conseguenze di tali variazioni.
34. Eventuali differenze derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte in una posta del patrimonio netto denominata “Rettifiche di liquidazione” nell’ambito della voce “AVI – Altre riserve”.
35. Per il ramo, o i rami, in continuazione, continuano ad essere applicate le disposizioni previste dai principi contabili ordinari nella prospettiva della continuità aziendale.
36. Al primo bilancio di liquidazione deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487-*bis*, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
37. Il primo bilancio di liquidazione riflette la gestione dell’intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione. In nota integrativa occorre illustrare la ripartizione del risultato d’esercizio in due distinti periodi: il primo, relativo al periodo di gestione degli amministratori, ed il secondo, che riflette i risultati della gestione dei liquidatori.

RENDICONTO DEGLI AMMINISTRATORI

38. Il rendiconto degli amministratori è un documento contabile infrannuale che copre il periodo intercorrente tra la chiusura dell’esercizio precedente a cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e la data di avvio della gestione liquidatoria.
39. Tale documento infrannuale è redatto applicando i criteri di funzionamento, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo, ai sensi dell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

Società in liquidazione senza attività in continuazione

40. Nei bilanci in fase di liquidazione sono adottate le disposizioni dei principi contabili ordinari, salvo le eccezioni sotto riportate.

Attività/immobilizzazioni immateriali

41. Le attività immateriali (immobilizzazioni immateriali negli schemi di bilancio adottati ai sensi del paragrafo 23) iscritte in bilancio sono valutate al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, e non sono più oggetto di ammortamento in quanto recuperabili solo attraverso la cessione.
42. Nel primo bilancio di liquidazione eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
43. Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all'avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.
44. Non si applicano le disposizioni dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Attività/immobilizzazioni materiali

45. Le attività materiali (immobilizzazioni materiali negli schemi di bilancio adottati ai sensi del paragrafo 23) iscritte in bilancio sono valutate al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, e non sono più oggetto di ammortamento in quanto recuperabili solo attraverso la cessione.
46. Nel primo bilancio di liquidazione eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
47. Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all'avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.
48. Non si applicano le disposizioni dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Partecipazioni

49. Tutte le partecipazioni sono valutate al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione.
50. Nel primo bilancio di liquidazione eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tale criterio di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.
51. Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all'avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.
52. Il valore di realizzazione in liquidazione è costituito dal valore di quotazione nel caso di partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi

normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative. Il mercato, come sopra definito, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. Va considerato un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee (ad esempio ultimo mese).

53. Per le partecipazioni non quotate, stante la difficoltà pratica di identificare un valore di realizzazione in liquidazione, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi adeguati alla complessità e alla rilevanza dell’investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione e dello stato di liquidazione della società che detiene la partecipazione.
54. Nel caso in cui prima dell’avvio della liquidazione la partecipazione era valutata con il metodo del patrimonio netto, l’ultima valutazione precedente l’avvio della liquidazione rappresenta il valore netto contabile all’avvio della liquidazione.

Titoli di debito

55. Tutti i titoli di debito sono valutati al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione. Non trova più applicazione il criterio del costo ammortizzato. L’ultima valutazione precedente l’avvio della liquidazione rappresenta il valore netto contabile all’avvio della liquidazione.
56. Nel primo bilancio di liquidazione eventuali differenze derivanti dall’applicazione di tale criterio di valutazione all’avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.
57. Nei successivi bilanci intermedi di liquidazione, svalutazioni o riprese di valore, operate fino a concorrenza del valore netto contabile all’avvio della liquidazione, sono imputate a conto economico, in quanto costituiscono cambiamenti di stima contabile.
58. Per quanto concerne il valore di realizzazione in liquidazione, si tenga presente che il mercato esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un “andamento” del mercato alla data di bilancio. Va considerato un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell’esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee (ad esempio ultimo mese).

Crediti

59. I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo. Non trovano più applicazione il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in quanto potrebbero portare all’iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare.
60. Nel primo bilancio di liquidazione eventuali differenze derivanti dalla disapplicazione del criterio del costo ammortizzato o dell’attualizzazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto.

61. Sono invece contabilizzati a conto economico gli eventuali sconti concessi al fine di incassare in tempi brevi un credito e le eventuali svalutazioni dovute all'aggiornamento della stima del valore di presumibile realizzo.

Strumenti finanziari derivati

62. Al momento dell'avvio della liquidazione i liquidatori procedono a riesaminare le relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".
63. Nel caso in cui la relazione di copertura continui a sussistere, la società continua ad applicare le regole ordinarie all'elemento coperto e allo strumento di copertura previste dall'OIC 32.
64. Nel caso invece di cessazione della relazione copertura, la società in liquidazione adoterà le disposizioni per la cessazione previste dall'OIC 32.
65. Pertanto, nel caso di copertura di *fair value*, nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è mantenuto nello stato patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile. Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato interamente a conto economico.
66. Se invece cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari, la società contabilizza l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:
- a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
 - b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Rimanenze

67. Le rimanenze sono valutate al minore tra costo e valore di realizzazione in liquidazione. Per la determinazione del costo si applicano le disposizioni dell'OIC 13 "Rimanenze".
68. Eventuali lavori in corso su ordinazione sono valutati ai sensi delle disposizioni dell'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione".

Disponibilità liquide

69. Le disponibilità liquide sono valutate in base alle disposizioni dell'OIC 14 "Disponibilità liquide".

Patrimonio netto

70. Alle poste di patrimonio netto si applicano le disposizioni dell'OIC 28 "Patrimonio netto".

Fondi rischi e oneri

71. La valutazione dei fondi rischi ed oneri è effettuata in base alle disposizioni dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto".
72. Ai sensi dell'OIC 31 la società esamina gli impegni contrattuali in essere per valutare la presenza di eventuali contratti onerosi. Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
73. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
74. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio, al momento dell'assunzione dell'impegno o in sede di valutazione successiva, un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.
75. Nell'ambito della procedura liquidatoria, non sono contratti onerosi quei contratti i cui costi sono necessari e funzionali allo svolgimento di una ordinata procedura liquidatoria: tali costi operativi infatti generano benefici legati alla prosecuzione della liquidazione. Pertanto, questi costi sono rilevati in base alla rispettiva maturazione. Alcuni esempi di costi necessari e funzionali sono il costo del liquidatore, il costo del personale necessario allo svolgimento della procedura liquidatoria, interessi, costi delle utenze, locazione della sede legale.
76. Diverso è il caso di costi non necessari e non funzionali alla liquidazione, per i quali non è possibile individuare benefici nella fase di liquidazione. In tali circostanze si configura la fattispecie del contratto oneroso prevista dall'OIC 31. Alcuni esempi di tali costi sono i canoni di locazione di magazzini inutilizzati, il costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione, i contratti di acquisto di beni che non saranno rivendibili.

Debiti

77. I debiti sono valutati al valore di presunta estinzione, che può rappresentare un valore superiore o inferiore rispetto al nominale, per effetto, ad esempio, di penali addebitate dal creditore o di stralci concessi dal creditore.
78. Un debito può essere iscritto ad un valore di presunta estinzione inferiore al valore nominale solo se gli eventuali stralci (anche parziali) concessi dal creditore sono efficaci tra le parti alla data di formazione del bilancio.
79. Non trovano più applicazione il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società deve corrispondere.
80. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione di tali criteri di valutazione all'avvio della liquidazione costituiscono cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce "Rettifiche di liquidazione" tra le poste del patrimonio netto.

Ratei e risconti

81. I costi operativi necessari e funzionali allo svolgimento della procedura liquidatoria sono rilevati in base alle disposizioni dell'OIC 18 "Ratei e risconti", quindi in base alla rispettiva maturazione. Alcuni esempi di tali costi sono gli interessi passivi, le utenze e la locazione della sede legale. Lo stesso dicasi per eventuali ricavi e proventi (ad es., fitti attivi, interessi attivi).
82. Per i costi non necessari allo svolgimento della procedura liquidatoria si rimanda al paragrafo 76 sui fondi rischi e oneri.

Imposte sul reddito

83. Le imposte sul reddito sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'OIC 25 "Imposte sul reddito".
84. La valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate prevista dall'OIC 25 è effettuata alla luce delle prospettive della liquidazione.

Attività, passività e operazioni in valuta estera

85. Le attività, passività e le operazioni in valuta estera sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera".

Criterio valutativo alternativo

86. È prevista la facoltà di valutare le attività al valore di realizzazione in liquidazione, quando superiore al valore netto contabile, solo al ricorrere di tutti i seguenti requisiti:
 - il valore di realizzazione in liquidazione è significativamente superiore rispetto al valore netto contabile risultante dal bilancio (ad esempio, nel caso di beni completamente ammortizzati);
 - l'attività è vendibile alle condizioni attuali o non richiede modifiche tali da differirne l'alienazione;
 - sulla base delle iniziative intraprese e nella prospettiva che l'operazione si concluda a breve, in quanto è stato già individuato il cliente e le trattative sono in fase avanzata, la società ritiene certa la vendita; quindi gli elementi di stima del valore di realizzo in liquidazione sono determinati in maniera attendibile.
87. La società che si avvale di tale facoltà la applica a tutti i beni che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo precedente. Se tali requisiti non sono soddisfatti, si applicano i criteri di valutazione previsti dai paragrafi dal 41 al 61 e dal 67 al 68.
88. Le rivalutazioni operate in base al criterio valutativo alternativo sono iscritte nello schema di conto economico alla voce A5 *ter* "Rivalutazioni della procedura liquidatoria".

Società in liquidazione con attività in continuazione

89. Le società in liquidazione continuano ad applicare le disposizioni previste dai principi contabili ordinari al ramo, o ai rami, in continuazione.
90. Relativamente ai singoli elementi dell'attivo e del passivo destinati alla liquidazione si applicano le disposizioni dei paragrafi dal 41 al 88 del presente principio.

91. Tali disposizioni si applicano anche qualora, nel corso della procedura liquidatoria, cessi l'esercizio provvisorio del ramo o dei rami in continuità.
92. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione alla cessazione dell'esercizio provvisorio costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte in una posta del patrimonio netto denominata "Rettifiche di liquidazione" nell'ambito della voce "AVI – Altre riserve".

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

93. Il bilancio finale di liquidazione è il bilancio redatto dai liquidatori al termine della procedura liquidatoria ai sensi dell'articolo 2492 del codice civile, con indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione della divisione dell'attivo.
94. La struttura e composizione del bilancio finale è analoga a quella indicata per i bilanci intermedi di liquidazione.
95. Lo stato patrimoniale contiene l'indicazione delle voci inerenti le disponibilità liquide nell'attivo e l'importo da distribuire ai soci nel passivo.
96. Qualora siano presenti in bilancio elementi attivi non ancora realizzati, questi sono valutati al valore di realizzazione in liquidazione; nel caso ci siano elementi del passivi non estinti, questi sono valutati al valore di presunta estinzione. Il conto economico è riferito alla frazione del periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie.
97. Nella nota integrativa o in un apposito allegato al bilancio viene data evidenza della parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

NOTA INTEGRATIVA

98. L'articolo 2490, comma 3, del codice civile prevede che: *"Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati"*. Inoltre, in nota integrativa i liquidatori illustrano le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.
99. L'articolo 2490, comma 4, del codice civile prevede che: *"Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni"*.
100. L'articolo 2490, comma 5, del codice civile prevede che, quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa: *"...la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati."*
101. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i"*

criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Un esempio di applicazione del principio generale della rilevanza è il ricorso agli schemi previsti nell’Appendice A, nel caso in cui il ramo in continuità non sia rilevante rispetto al valore delle altre attività in liquidazione.

102. La società che si avvale dell’opzione prevista al paragrafo 86 indica in nota integrativa l’esercizio di tale opzione e ne illustra gli effetti in bilancio.

Società in liquidazione senza attività in continuazione

103. Le società in liquidazione, qualora non sia prevista la prosecuzione dell’attività di impresa, forniscono le informazioni previste dal codice civile e dai principi contabili ordinari compatibili con lo stato della liquidazione. L’elenco di tali disposizioni è riportato all’Appendice F - *Informazioni relative alle società in liquidazione che redigono il bilancio in forma ordinaria*.

Società in liquidazione con attività in continuazione

104. Alle società in liquidazione con esercizio provvisorio, anche parziale, dell’attività di impresa, si applicano, in tema di informativa, le disposizioni dei principi contabili ordinari.
105. Per quanto concerne la voce E “*Attività destinate alla liquidazione*” dell’attivo di stato patrimoniale, la società fornisce in nota integrativa informazioni sulla composizione, sulla movimentazione di periodo e sulle tempistiche previste per la cessione o il recupero (entro o oltre i 12 mesi). Inoltre, vengono rese informazioni su eventuali gravami e garanzie reali che insistono su tali attività.

Informazioni relative alle società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all’art. 2435-bis c.c.

106. Le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui all’articolo 2435-bis del codice civile forniscono le informazioni contenute ai paragrafi dal 98 al 102 del presente principio. Inoltre, nel fornire le informazioni elencate nell’Appendice F, tali società tengono conto delle agevolazioni previste dall’articolo 2435-bis del codice civile.
- Nel caso in cui la società adotta lo schema di bilancio semplificato ai sensi del paragrafo 23 del presente principio, dà evidenza in nota integrativa dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall’estinzione delle passività.

CASI PARTICOLARI

Revoca della liquidazione

107. Ai sensi dell’articolo 2487-ter c.c. la revoca dello stato di liquidazione può essere effettuata in ogni momento, se necessario previa eliminazione della causa di scioglimento.
108. Per quanto concerne la classificazione ed il contenuto delle voci, dopo la revoca della liquidazione, gli schemi di bilancio sono quelli ordinari previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c., tenendo conto eventualmente delle semplificazioni di cui agli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c.

109. Nel primo bilancio successivo alla revoca della liquidazione è data facoltà di non presentare il bilancio comparativo. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.
110. Per le attività e passività esistenti alla data di revoca della liquidazione vengono applicati retroattivamente i criteri di funzionamento previsti dai principi contabili ordinari, ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio". Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento dei criteri di valutazione o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica i criteri di funzionamento a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile, dandone informativa in nota integrativa.
111. Eventuali differenze derivanti dall'applicazione dei criteri di funzionamento alla data di revoca della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nell'ambito della voce "*VIII - Utili (perdite) portati a nuovo*". L'eventuale saldo residuo della riserva "Rettifiche di liquidazione" è anch'esso imputato nella voce "*VIII - Utili (perdite) portati a nuovo*".
112. Per gli oneri pluriennali cancellati dal bilancio all'inizio della liquidazione non è possibile effettuare alcun ripristino di valore. Lo stesso vale per l'avviamento che all'inizio della liquidazione era in corso di ammortamento.
113. Nella nota integrativa è illustrata la differenza tra i criteri di liquidazione precedentemente adottati ed i criteri di funzionamento, indicando le ragioni e gli effetti più rilevanti di tale variazione sulle poste di bilancio.
114. Il primo bilancio successivo alla revoca della liquidazione riflette la gestione dell'intero esercizio. In nota integrativa occorre illustrare la ripartizione del risultato d'esercizio in due distinti periodi: il primo, relativo al periodo di gestione dei liquidatori, ed il secondo, che riflette i risultati della gestione degli amministratori.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

115. Il presente principio si applica ai bilanci in liquidazione con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2027 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci relativi all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

116. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione del presente principio sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio". La società che ha già applicato l'OIC 5 "Bilanci di liquidazione", nella sua precedente versione, può continuare ad applicarlo fino al termine della procedura liquidatoria.

APPENDICE A - SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE (CLASSIFICAZIONE PER NATURA)

La presente Appendice è parte integrante dell'OIC 5.

STATO PATRIMONIALE

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B) Attività immateriali:

- 1) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 2) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 3) attività immateriali in corso e acconti;
- 4) altre.

Totale.

C) Attività materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) attività materiali in corso e acconti.

Totale.

D) Partecipazioni in:

- 1) imprese controllate;
- 2) imprese collegate;
- 3) imprese controllanti;
- 4) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5) altre imprese.

Totale.

E) Crediti finanziari, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) verso imprese controllate;
- 2) verso imprese collegate;
- 3) verso controllanti;
- 4) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
- 5) verso altri;
- 6) verso clienti.

Totale.

F) Altri crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
- 6) crediti tributari;
- 7) imposte anticipate;
- 8) verso altri.

Totale.

G) Altre attività finanziarie:

- 1) altri titoli;
- 2) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

H) Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

I) Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

L) Ratei e risconti

Passivo

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;
- 4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni/attività per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizi;
- 5-bis) Proventi della procedura liquidatoria;
- 5-ter) Rivalutazioni della procedura liquidatoria.

Totale.

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;¹

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;²

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni/attività materiali e immateriali;

d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide;³

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione;

14-bis) oneri della procedura liquidatoria.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti alla voce E) dello stato patrimoniale, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli precedentemente iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli precedentemente iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utile e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) dei crediti e dei titoli precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

¹ La voce include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per il primo esercizio di adozione di questo schema.

² La voce include gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per il primo esercizio di adozione di questo schema.

³ La voce accoglie la svalutazione dei crediti iscritti alla voce F) *Altri crediti* dello Stato Patrimoniale.

partecipazioni;

c) di titoli precedentemente iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) dei crediti e dei titoli precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli precedentemente iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte.

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

APPENDICE B - SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

La presente Appendice è parte integrante dell'OIC 5.

STATO PATRIMONIALE

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I – Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;
- b) imprese collegate;
- c) imprese controllanti;
- d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5 quater) verso altri.

Totale.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) strumenti finanziari derivati attivi;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti.

E) Attività destinate alla liquidazione.⁴

⁴ Il redattore fornisce l'elenco degli elementi iscritti nelle attività destinate alla liquidazione seguendo lo schema di stato patrimoniale delle società in liquidazione di cui sopra (Appendice A), che prevede la classificazione per natura delle voci, a seconda della rilevanza delle voci.

Passivo:**A) Patrimonio netto:**

I – Capitale.

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.**D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.**CONTO ECONOMICO****A) Valore della produzione**

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
 - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio;
 - 5-bis) proventi della procedura liquidatoria;
 - 5-ter) rivalutazioni della procedura liquidatoria.
- Totale.

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - 7) per servizi;
 - 8) per godimento di beni di terzi;
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
 - 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione;
 - 14-bis) oneri della procedura liquidatoria.
- Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
 - 17-bis) utile e perdite su cambi.
- Totale (15 + 16 - 17 + - 17bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte.

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

APPENDICE C – SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

La presente Appendice è parte integrante dell'OIC 5.

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (incluse le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla procedura liquidatoria)		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni ⁵		
Svalutazioni		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		

⁵ La voce include gli ammortamenti delle immobilizzazioni per il primo esercizio di adozione di questo schema.

Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Attività materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Partecipazioni</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Crediti finanziari</i>		
(Erogazione)		
Rimborso		
<i>Altre attività finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni		

denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Attività materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Partecipazioni</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Crediti finanziari</i>		
(Erogazione)		
Rimborso		
<i>Altre attività finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		

Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

APPENDICE D – SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CON ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

La presente Appendice è parte integrante dell'OIC 5.

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (incluse le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla procedura liquidatoria)		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		

Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazione materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività destinate alla liquidazione</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		

Disinvestimenti		
<i>Attività destinate alla liquidazione</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

APPENDICE E – BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA PER LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE (CLASSIFICAZIONE PER NATURA)

La presente Appendice è parte integrante dell'OIC 5.

STATO PATRIMONIALE

Attivo

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata
- B) Attività immateriali
- C) Attività materiali
- D) Partecipazioni
- E) Crediti finanziari, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
- F) Altri crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, nonché delle imposte anticipate
- G) Altre attività finanziarie
- H) Rimanenze
- I) Disponibilità liquide
- L) Ratei e risconti

Passivo

- A) Patrimonio netto:
 - I - Capitale.
 - II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
 - III - Riserve di rivalutazione.
 - IV - Riserva legale.
 - V - Riserve statutarie.
 - VI - Altre riserve, distintamente indicate.
 - VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
 - VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
 - X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
- Totale.
- B) Fondi per rischi e oneri.
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
- D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
- E) Ratei e risconti.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni/attività per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizi;
- 5-bis) proventi della procedura liquidatoria;
- 5-ter) rivalutazioni della procedura liquidatoria.

Totale.

B) Costi della produzione

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;⁶
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;⁷
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni/attività materiali e immateriali;
 - d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide;⁸
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione;
- 14-bis) oneri della procedura liquidatoria.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti alla voce E) dello stato patrimoniale, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - b) da titoli precedentemente iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli precedentemente iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-*bis*) utile e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 + – 17*bis*).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) dei crediti e dei titoli precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli precedentemente iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) dei crediti e dei titoli precedentemente iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli precedentemente iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

Risultato prima delle imposte.

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) utile (perdite) dell'esercizio.

⁶ La voce include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per il primo esercizio di adozione di questo schema.

⁷ La voce include gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per il primo esercizio di adozione di questo schema.

⁸ La voce accoglie la svalutazione dei crediti iscritti alla voce F) *Altri crediti* dello Stato Patrimoniale.

APPENDICE F – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

La presente Appendice è parte integrante dell'OIC 5.

Le società in liquidazione forniscono le seguenti informazioni in nota integrativa, qualora non sia prevista la prosecuzione, anche parziale, dell'attività di impresa:

- Ai sensi dell'art. 2423 del codice civile - Redazione del bilancio, comma 3: *“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”*. Inoltre, ai sensi del comma 5: *“Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.”*
- Ai sensi dell'art. 2423-bis del codice civile - Principi di redazione del bilancio, comma 2: *“Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.”*
- Ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, comma 2: *“Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.”* Inoltre, al comma 5: *“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.”* Infine, al comma 6: *“Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”*.
- Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile - Contenuto dello stato patrimoniale, comma 2: *“Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.”*
- Ai sensi dell'art. 2427 – Contenuto della nota integrativa, comma 1 *“La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni”*:
 - numero 1): *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”*
 - numero 4): *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;”*

- numero 5): *“l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;”*
- numero 6): *“distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”*
- numero 6-bis): *“eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio;”*
- numero 6-ter): *“distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;”*
- numero 7): *“la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce “altre riserve”;”*
- numero 7-bis): *“le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;”*
- numero 9): *“l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;”*
- numero 11): *“l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425 numero 15), diversi dai dividendi;”*
- numero 12): *“la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;”*
- numero 13): *“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;”*
- numero 14): *“un apposito prospetto contenente:*
 - *la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;*
 - *l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;”*
- numero 15) *“il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;”*
- numero 16) *“l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;”*

- numero 16-bis): *“salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;”*
- numero 17): *“il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;”*
- numero 18): *“le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;”*
- numero 19): *“il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;”*
- numero 19-bis): *“i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;”*
- numero 20): *“i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;”*
- numero 21): *“i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;”*
- numero 22): *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;”*
- numero 22-bis): *“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;”*
- numero 22-ter): *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;”*
- numero 22-quater): *“la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;”*

- numero 22-quinquies): *“il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;”*
- numero 22-sexies): *“il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;”*
- numero 22-septies): *“la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.”*
- Ai sensi dell’art. 2427 – Contenuto della nota integrativa, comma 2: *“Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.”*
- Ai sensi dell’art. 2427-bis - Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari, comma 1: *“Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*
 - a) il loro fair value;*
 - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;*
 - b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*
 - b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;*
 - b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.”*
- Nel fornire le indicazioni di cui al numero 1 e 6, comma 1, dell’articolo 2427 – Contenuto della nota integrativa, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l’informativa integrativa, da fornire riguarda:
 - la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa ossia l’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall’operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull’ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
 - le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo:
 - la tipologia di ristrutturazione del debito;
 - la data della ristrutturazione;
 - una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito
 - la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;
 - la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;
 - la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell’accordo;
 - la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di *success fee*) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;
 - la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell’operazione;

- i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;
 - le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio;
 - un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;
 - il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;
 - il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
 - la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;
 - il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione;
 - la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;
 - l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
 - l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art. 2427, n. 6, codice civile;
 - l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, codice civile. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, codice civile).
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice.

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche in relazione alla tempistica di realizzazione;
- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;
- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;
- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.
- Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

- Nel fornire le indicazioni di cui al numero 4, comma 1, dell'articolo 2427 – Contenuto della nota integrativa, con riferimento all'illustrazione della voce “altri fondi” la nota integrativa fornisce:
 - la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
 - l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
 - nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
 - l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
 - l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

I BILANCI DI LIQUIDAZIONE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito riportato il testo delle norme del codice civile di cui al Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle società di capitali relative ai bilanci in fase di liquidazione.

- Articolo 2487 “*Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione*”

“1. Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia già provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:

 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

...”
- Articolo 2487-bis “*Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti*”

“3. Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.”
- Articolo 2487-ter “*Revoca dello stato di liquidazione*”

“1. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.

...”
- Articolo 2490 “*Bilanci in fase di liquidazione*”:

“1. I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

2. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

3. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

4. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

5. Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

6. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.”

– Articolo 2492 “Bilancio finale di liquidazione”

“1. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

2. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

...”

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 5.

1. A seguito del D.lgs. 139/2015 e dell'entrata in vigore dell'OIC 11, che ha sospeso le disposizioni della precedente versione dell'OIC 5 "Bilanci di liquidazione" riguardanti: "*Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern*", l'OIC ha avviato il progetto di revisione dello *standard*.
2. Il progetto di revisione ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile.
3. L'aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguare lo *standard* all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni. Il principio contabile ora disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci di liquidazione, in linea con la funzione riconosciuta all'OIC dalla legge 116/2014 di istituto che "*emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*".
4. L'aggiornamento nel contenuto nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni del previgente OIC 5.
5. Sotto il profilo teorico, l'OIC 5 muove dalla constatazione che con lo scioglimento della società si passa da una prospettiva di '*going concern*', nella quale la continuazione dell'attività è il presupposto, ad una prospettiva di estinzione, in cui invece i beni esistono solo per essere ceduti. Con la liquidazione si realizza, infatti, una trasformazione sul piano economico del capitale investito nell'impresa: esso non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato ad essere realizzato nel più breve tempo possibile. Cambia quindi la modalità di realizzo dei fattori produttivi aziendali che non avviene più in modo indiretto, attraverso la vendita dei beni e servizi realizzati con il concorso di quei fattori produttivi, ma in modo diretto attraverso il loro scambio sul mercato.
6. Nella precedente versione dell'OIC 5 il bilancio di liquidazione è concepito come lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull'impresa, cioè il c.d. capitale di liquidazione. Da qui, l'utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico del bilancio di liquidazione, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, e il valore di estinzione per le passività, oltre all'iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
7. Tuttavia, nell'ambito delle indagini empiriche condotte nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio precedentemente in vigore non trovasse piena applicazione tra gli operatori. In particolare, è emerso che:
 - la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori;
 - il fondo per costi e oneri della liquidazione sovente non era rilevato, o era rilevato in maniera parziale, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare elencati dal principio lungo la durata dell'intera procedura liquidatoria.

8. Alla luce di queste criticità, sono state ripensate le finalità del bilancio di liquidazione. Diversamente dalla precedente versione dell'OIC 5, secondo la quale la finalità del bilancio era quella di fornire informazioni prognostiche sull'esito della liquidazione, nel presente principio contabile, il bilancio di liquidazione costituisce uno strumento informativo di rendicontazione circa l'andamento del procedimento liquidatorio.
9. In questa prospettiva, sono stati reconsiderati gli elementi maggiormente critici dell'attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.
10. Pertanto, il principio contabile sui bilanci di liquidazione prevede che:
 - nel caso della valutazione delle poste dell'attivo il criterio valutativo generale sia il ricorso al minore tra il costo e il valore di realizzazione in liquidazione, nel rispetto del principio di prudenza. Nel caso della valutazione delle poste del passivo: l'utilizzo del criterio del valore di presunta estinzione;
 - nel caso degli oneri della liquidazione: si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione, come meglio illustrato al par. 30 che segue.
11. L'informazione relativa alle previsioni circa l'esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa, prevedendo che i liquidatori debbano illustrare le prospettive della liquidazione fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sull'adeguatezza di tali incassi a soddisfare appieno le obbligazioni previste dalla liquidazione.

Schemi di bilancio

12. In materia di schemi di stato patrimoniale e conto economico nella fase di revisione del principio contabile è stato osservato che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell'attività.
13. Per tale ragione, è stato scelto di formulare degli schemi maggiormente compatibili con la finalità di liquidazione, nei quali la classificazione delle voci dell'attivo avvenga esclusivamente per natura, senza distinguere tra immobilizzato e circolante. Pertanto, ad esempio, ciò che in base agli schemi ordinari è denominato quale immobilizzazione materiale, nei bilanci di liquidazione diviene attività materiale. Inoltre, nella nuova composizione dell'attivo perde di significato distinguere tra partecipazioni che costituiscono o meno immobilizzazioni, quindi tali poste sono presenti una volta sola.
14. Qualora sia prevista la continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari. Sono aggiunte specifiche voci all'attivo dello Stato Patrimoniale che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l'art. 2490 c.c., le attività in continuità da quelle in liquidazione. È rimessa al redattore del bilancio la scelta sul livello di dettaglio per natura da fornire negli schemi, secondo la rilevanza delle poste.
15. Sempre in materia di classificazione è stato scelto di non prevedere una distinzione dal lato del passivo in quanto i creditori sono creditori dell'intera società e quindi soddisfatti con il realizzo del totale attivo. Potrebbero altresì esserci creditori tutelati da diverse garanzie: si è scelto di recuperare tale informazione in nota integrativa.

16. In relazione al conto economico, si è deciso di introdurre delle voci *ad hoc* relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e alle eventuali rivalutazioni operate nel caso in cui si ricorra al criterio valutativo alternativo. Tale informazione è rilevante sia nel caso in cui la società abbia deciso di proseguire l'attività di impresa in fase di liquidazione, sia nel caso in cui abbia deciso di interromperla. Pertanto, non si è ritenuto necessario differenziare lo schema di conto economico nelle due situazioni.
17. Un possibile problema collegato all'introduzione di nuovi schemi è quello dei potenziali oneri amministrativi connessi. Atteso che da alcuni *outreach* condotti con *stakeholder* interessati non è emerso che tali costi siano particolarmente rilevanti, la valutazione costi – benefici porta a preferire schemi differenziati maggiormente idonei a fornire informazioni utili ad azionisti e creditori in fase di liquidazione.
18. Altro tema che si è posto relativamente all'introduzione di schemi differenziati è quello del bilancio comparativo negli anni in cui la società interrompe o cede l'attività in continuità. In tali circostanze imporre il comparativo potrebbe essere un esercizio particolarmente complesso stante il mutato status della società e in ogni caso non fornirebbe un'informazione rilevante agli utilizzatori del bilancio perché comparerebbero un'azienda in funzionamento con una che ha interrotto ogni attività d'impresa. Pertanto, si è previsto che in tali casi la società possa non esporre il comparativo dell'esercizio precedente.
19. Un altro aspetto applicativo è quello di individuare in quali casi si debba procedere con lo schema di continuità, anche quando il proseguimento dell'attività è parziale. Si è scelto di non introdurre nuove soglie nei principi contabili, oltre al concetto di rilevanza, per non rendere eccessivamente complessa l'applicazione del principio contabile.
20. Nonostante, come anticipato, sia stato rappresentato dagli *stakeholder* che i nuovi schemi non comportano eccessivi oneri amministrativi per le imprese, per non gravare le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli articoli 2435-bis e 2435-ter del codice civile di costi aggiuntivi in fase di liquidazione, è stata comunque prevista la possibilità per le società di minori dimensioni di ricorrere agli schemi previsti dagli articoli 2424 e ss. con le semplificazioni previste dagli articoli 2435-bis e 2435-ter.

Criteri di valutazione

21. La nuova versione dell'OIC 5 considera il bilancio di liquidazione come uno strumento di rendicontazione dell'andamento del procedimento liquidatorio. Di conseguenza, nei bilanci in fase di liquidazione sono adottate le disposizioni dei principi contabili ordinari, salvo le eccezioni espressamente previste dal principio per le società senza attività in continuazione. Lo stesso dicasi per i postulati di bilancio previsti dall'OIC 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", ad eccezione della prospettiva della continuità aziendale.
22. Sotto il profilo valutativo, le attività in quanto destinate alla vendita sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione in liquidazione. Per valore di realizzazione in liquidazione si intende il prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita e dismissione, avuto riguardo delle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione. Tale valore non necessariamente coincide con il valore di mercato ben potendo, per esigenze della liquidazione, la società decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi del mercato nella logica di un incasso immediato.

23. Per le attività materiali, immateriali, i titoli di debito e le partecipazioni si è fatto riferimento al confronto tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di realizzazione in liquidazione, dato che il riferimento al costo poteva ingenerare dubbi interpretativi. In particolare si è voluto evitare che il termine costo fosse interpretato come costo storico originario, al lordo di eventuali svalutazioni o ammortamenti di esercizi precedenti.
24. Per gli elementi dell'attivo immobilizzato, il passaggio al criterio di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione in liquidazione rappresenta un cambiamento di principio contabile, pertanto, eventuali differenze sono iscritte a patrimonio netto nella voce "Rettifiche di liquidazione", senza transito a conto economico. In conseguenza di tale cambiamento di principio contabile, ad esempio, tutte le attività/immobilizzazioni immateriali non cedibili a terzi (come ad esempio, i costi di impianto e ampliamento oppure l'avviamento) sono eliminate dal bilancio.
25. I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e quindi al valore che la società stima di poter realizzare. Nella prospettiva della liquidazione, ciò che assume rilevanza è l'importo che la società si attende di realizzare e quindi di incassare. Conseguentemente, l'utilizzo di criteri quali il costo ammortizzato e l'attualizzazione, che portano all'iscrizione di valori diversi, non ha più ragione di trovare applicazione.
26. In fase di consultazione, alcuni partecipanti hanno segnalato che nella liquidazione il lettore del bilancio di liquidazione è interessato a conoscere il valore di realizzo delle attività.
27. Tenuto conto dell'impostazione generale e dando seguito ai commenti pervenuti, si è deciso di introdurre, nella nuova versione dell'OIC 5, al ricorrere di determinate condizioni, un'opzione di valutazione degli attivi al valore di realizzazione in liquidazione, anche quando superiore al valore netto contabile.
28. Tra le condizioni richieste per l'esercizio di tale facoltà, c'è la certezza del buon esito dell'operazione e dell'attendibilità del valore di realizzazione. Per esempio, nel caso di stipula di un contratto preliminare di vendita di un immobile entro la data di formazione del bilancio, anche se il rogito è successivo, la cessione può ritenersi certa. In questo caso, dunque, in presenza di una significativa differenza tra il valore contabile e il valore di realizzazione in liquidazione, è possibile procedere ad una rivalutazione dell'immobile. Qualora, invece, entro la data di formazione del bilancio, sia stato individuato un potenziale compratore, ma le trattative non siano concluse, quandanche la vendita sia ritenuta probabile, non è possibile procedere alla rivalutazione dell'immobile. Altro esempio di fattispecie in cui è possibile procedere ad una rivalutazione è quello di titoli di debito quotati in un mercato regolamentato, quando il valore di realizzazione in liquidazione è significativamente superiore al valore netto contabile. Anche in tale circostanza, infatti, l'operazione può concludersi nel breve termine, il valore di realizzazione appare attendibile e l'attività non richiede modifiche tali da differirne l'alienazione.
29. I debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione e cioè all'importo da corrispondere, senza che assumano più rilievo il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Tale valore può essere superiore, come inferiore, rispetto al valore nominale, ad esempio per effetto di penali per ritardi addebitate dai creditori o stralci concessi per velocizzare il realizzo delle poste. In ottemperanza al principio di prudenza, è stato previsto che un debito possa essere iscritto ad un valore inferiore al valore nominale solo se si è certi che il creditore concederà uno sconto o rinunci a parte del credito.
30. Un aspetto rilevante è quello di individuare quali contratti vanno considerati onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto" e quali contratti generano

meri costi operativi, da rilevare in base alla loro maturazione lungo il periodo della liquidazione. Il criterio distintivo è quello dell'essenzialità ai fini dello svolgimento di un'ordinata procedura liquidatoria:

- a. i costi necessari e funzionali alla liquidazione sono esclusi dal computo dei fondi per contratti onerosi, perché considerati come costi operativi che generano benefici legati allo svolgimento di un'ordinata procedura liquidatoria. Pertanto, questi costi sono rilevati quando maturati. Alcuni esempi sono il costo del liquidatore, il costo del personale necessario allo svolgimento della liquidazione, interessi, costi delle utenze, locazione della sede legale, etc...
 - b. diverso il caso di costi non necessari e funzionali per i quali non è possibile individuare benefici nella fase di liquidazione, quali ad esempio i canoni di locazione di magazzini inutilizzati, il costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione, i contratti di acquisto di beni che non saranno rivendibili. In tali circostanze si configura la fattispecie del contratto oneroso prevista dall'OIC 31.
31. Nel caso dei rami in continuità continuano ad applicarsi le disposizioni previste dai principi contabili ordinari essendo ancora presente un sistema di beni volto alla produzione di reddito, nella prospettiva che possa essere ceduto presumibilmente nella sua interezza.

Principali modifiche a seguito della consultazione

32. Oltre all'introduzione del criterio valutativo alternativo, sopra descritto, sono state apportate alcune modifiche alla bozza di principio contabile, al fine di recepire i commenti dei partecipanti alla consultazione.
33. In particolare, sono state richieste dai partecipanti alla consultazione apposite linee guida sui seguenti temi:
- primo bilancio di liquidazione;
 - bilancio finale di liquidazione; e
 - revoca della liquidazione.
34. Per quanto concerne il bilancio finale di liquidazione, rispetto ai precedenti bilanci intermedi, è prevista una differente regola valutativa per le poste dell'attivo. Nei precedenti bilanci, la regola valutativa generale prevede il ricorso al criterio del minore tra il costo e il valore di realizzazione in liquidazione. Tuttavia, il bilancio finale di liquidazione ha come scopo informativo quello di indicare la parte spettante a ciascun socio, e, pertanto, eventuali attivi non realizzati sono valutati al valore di realizzazione in liquidazione. Non sono invece previsti diversi criteri valutativi per le poste del passivo eventualmente non estinte.
35. In tema di revoca della liquidazione, il principio ispiratore della disciplina è che il primo bilancio successivo alla revoca debba esprimere i valori di bilancio come se la liquidazione non fosse mai stata deliberata, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori. Di conseguenza, per le attività e passività ancora esistenti alla data di revoca vengono applicati retroattivamente i criteri di funzionamento ordinari ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".